

IVA

Fatture elettroniche PA e tra privati con serie numerica unica

di **Alessandro Bonuzzi**

Sebbene entrambe le fattispecie rientrino nell'alveo della **fatturazione elettronica**, continuano e continueranno a permanere **alcune differenze sostanziali** tra le fatture elettroniche verso la **pubblica Amministrazione**, il cui obbligo è scattato dal **2015**, e le fatture emesse nei confronti di altri **soggetti privati**, il cui obbligo generalizzato scatterà dal **1° gennaio 2019**.

Infatti, in primo luogo, se, da una parte, in ogni caso il documento "viaggia" attraverso il Sdl, dall'altra, non deve essere fatta confusione tra **codice univoco** e **codice identificativo**.

Il **codice univoco**, composto da **6 caratteri**, deve essere indicato sulle fatture PA e identifica l'ufficio della pubblica Amministrazione; qualora l'ufficio acquirente non disponga di uno specifico codice, allora va indicato il codice dell'ufficio centrale ("999999").

Diversamente, il **codice destinatario**, composto da **7 caratteri**, riguarda le fatture B2B o B2C, emesse quindi verso altri soggetti privati. Qualora il cliente **non abbia comunicato alcun codice destinatario** ovvero abbia comunicato quale indirizzo telematico un **indirizzo PEC**, il campo dedicato al codice destinatario va comunque compilato con l'indicazione di 7 zeri ("**0000000**"). Se, invece, il cliente è un **soggetto Ue** o **extra-Ue**, ma si decide di procedere comunque all'invio della fattura elettronica, magari per evitare la trasmissione dell'esterometro, il codice da indicare è "**XXXXXXX**".

Altra differenza attiene alla **firma digitale** da apporre sulle fatture. Per quanto riguarda le fatture PA, la firma è **obbligatoria**, mentre con riferimento alle fatture B2B o B2C la firma è solo **facoltativa**.

Ancora, un ulteriore punto di diversità concerne il **momento di emissione** del documento. Le fatture PA si considerano emesse al **rilascio della ricevuta di consegna**; invece, le fatture verso privati si considerano emesse al **superamento dei controlli**, con conseguente **accettazione** del file da parte del Sdl. Tantoché, con riferimento a queste ultime, in una delle **FAQ** recentemente pubblicate dall'Agenzia delle entrate viene chiarito che:

- nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di **partita Iva** ovvero un **codice fiscale** del cessionario/committente **inesistente** in Anagrafe Tributaria, il Sdl **scarta** la fattura, la quale non può quindi considerarsi emessa;
- nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di **partita Iva cessata** ovvero un **codice fiscale** di un soggetto **deceduto** ma entrambi **esistenti** in Anagrafe Tributaria, il Sdl **non scarta** la fattura e la stessa sarà **correttamente emessa** ai fini fiscali.

Peraltro, in caso di **emissione della fattura elettronica non andata a buon fine**, vanno evidenziati effetti diversi sul piano del **pagamento**. Difatti, per le fatture PA, la legge prevede espressamente il **divieto di pagamento**, mentre per le fatture verso privati valgono le **regole** e gli **accordi commerciali** stabiliti tra le **parti**.

Preso atto di tutte queste diversità, peraltro da considerarsi non esaustive, va fatta però chiarezza su un **aspetto pratico operativo** di rilevante importanza, attinente all'eventuale obbligo di **annotare separatamente** le fatture PA dalle fatture elettroniche verso privati, con conseguente **numerazione progressiva distinta**.

Al riguardo, occorre tener conto di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 36/E/2006](#), secondo cui *“ove il contribuente intenda adottare la **conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche**, è consentita la **conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico** a condizione che le stesse siano **annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico**, senza soluzione di continuità per periodo di imposta. In tale evenienza, per ogni singolo cliente o fornitore dovrà essere eseguita un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotare tutte nello stesso registro”*. In sostanza il chiarimento consentirebbe di **equiparare** sotto il profilo della **registrazione** e della **numerazione** tutte le fatture elettroniche.

Sicché si dovrebbe ritenere che le **fatture elettroniche**, siano esse **PA** oppure **B2B** o **B2C**, possano essere **annotate in un unico sezionale** e **numerate progressivamente con unica serie numerica**.

Inoltre, siccome una delle **FAQ** dell'Agenzia delle entrate, “superando” il contenuto della circolare 36/E, ha sancito:

- la **piena equiparazione** tra fattura analogica ed elettronica, **non dovendo i contribuenti adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione** e
- la possibilità di **proseguire ininterrottamente la numerazione** delle fatture elettroniche e di quelle analogiche,

dovrebbe essere consentita la tenuta di un **unico sezionale** e un'**unica numerazione** per tutte le fatture emesse, siano esse elettroniche – PA o B2B o B2C – oppure analogiche.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**
Scopri le sedi in programmazione >